

Comune di
Castelsantangelo Sul Nera
(Provincia di Macerata)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DELL'AREA SOSTA CAMPER

Sommario

ART.1 - Finalità ed ubicazione dell'area sosta camper	3
ART.2 - Riferimenti normativi.....	3
ART.3 - Accesso nell'area camper	3
ART.4 - Modalità di accesso e gestione alle aree camper.....	3
ART.5 - Obblighi e divieti.....	4
ART.6 - Smaltimento igienico sanitario.....	4
ART.7 - Sanzioni	5
ART.8 - Responsabilità	5
ART.9 - Disposizioni finali	5

ART.1 - Finalità ed ubicazione dell'area sosta camper

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle due aree sosta camper/roulottes entrambe dotate di illuminazione e colonnine per l'erogazione di energia elettrica e acqua potabile, situate rispettivamente:

- **in località Capoluogo**, costituita da N. 8 stalli/piazzole. L'area è dotata di cassa a gettoni;
- **in località Nocelleto**, costituita da N.29 stalli/piazzole. L'area è dotata di cassa abilitata al pagamento elettronico;

Il presente regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, costituito da una piattaforma con pozzetto di scarico ed una colonnina con rubinetto per l'acqua potabile. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 285/1992.

ART.2 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dalle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.
- Ordinanza del Commissario alla ricostruzione n.77 del 2 agosto 2019;
- D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

La modifica o l'abrogazione delle norme menzionate e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento automatico di questo regolamento ai sensi e con le modalità delle normative vigenti.

ART.3 - Accesso nell'area camper

La sosta all'interno delle due aree camper è permessa esclusivamente agli autocaravan come definiti dall'art. 54 lett. m) del D.Lgs. 285/1992: *“m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.”* È vietato all'interno dell'area camper la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan come sopra definiti. Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). I trasgressori, fatte salve in ogni caso le sanzioni ai sensi del successivo articolo 7, saranno immediatamente allontanati. L'accesso alle rispettive aree camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ART.4 - Modalità di accesso e gestione alle aree camper

Le aree sono attrezzate per ospitare rispettivamente in località:

- Capoluogo: fino ad un massimo di N. 08 autocaravan;
- Nocelleto: fino ad un massimo di N. 29 autocaravan;

L'accesso alle su indicate aree camper è comunque garantito anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua.

Il Comune gestisce direttamente le rispettive aree camper avvalendosi anche eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero a mezzo di gestione affidata a terzi. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con delibera di Giunta.

Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto. Le aree camper sono di norma aperte tutto l'anno. Il Sindaco può autorizzare modifiche di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

ART.5 - Obblighi e divieti

La fruizione delle aree camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) la sosta degli autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 120 ore decorrenti dal momento dell'insediamento. E' comunque prevista la possibilità, su richiesta dell'interessato e in base alla disponibilità dell'area, di estendere questo limite di tempo.
- b) è vietato sostare nelle zone comuni dell'area camper o comunque in modo tale da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. I mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, ed in ogni caso parcheggiati al di fuori delle apposite piazzole, verranno rimossi forzatamente, e le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- c) è vietato all'interno dell'area: l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dagli autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti, oltre a tutte le ulteriori eventuali conseguenze civili e penali del fatto illecito compiuto;
- d) è vietato il posizionamento all'esterno del mezzo autorizzato di tavoli, sedie, gazebo, verande, stendibiancheria, antenne ed altri oggetti di qualsiasi natura e dimensioni;
- e) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- f) sono vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica dalle ore 22:00 alle ore 7:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00;
- g) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
- h) ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 è vietato lo scarico di rifiuti organici o delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto sopra comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6, del D.Lgs. 285/1992;
- i) è permesso applicare all'apposita presa presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- j) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico – sanitari;
- k) è vietato utilizzare l'acqua dell'area camper per il lavaggio sia interno che esterno degli automezzi. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico e non può essere utilizzato per lavare stoviglie o per provvedere all'igiene personale, operazioni che vanno necessariamente svolte all'interno del camper. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal successivo art. 7 del presente regolamento e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

ART.6 - Smaltimento igienico sanitario

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, è situato

all'interno delle rispettive aree sosta camper di Capoluogo e Nocelleto all'interno dell'area. I conducenti di autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso. È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. La violazione di quanto disposto nel presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ART.7 - Sanzioni

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia. Fatta salva l'applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza, secondo le vigenti normative, del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART.8 - Responsabilità

Le rispettive aree di soste non sono custodite, e pertanto il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità in ordine a furti e danni a cose e/o persone che si dovessero verificare all'interno della stessa. L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, fornitura energia elettrica, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

ART.9 - Disposizioni finali

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

L'esecutività del presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione.